

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/247 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

relativo all'autorizzazione delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e stabilisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato («le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 13 aprile 2016 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Dato che le sostanze in questione sono utilizzate come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Tale conclusione può pertanto essere estesa per estrapolazione ai mangimi. Il richiedente ha ritirato la domanda di utilizzo delle sostanze in questione nell'acqua di abbeveraggio.
- (5) L'Autorità ha inoltre osservato che per le sostanze in questione sono stati constatati pericoli associati al contatto cutaneo e oculare e all'esposizione per via respiratoria. La maggior parte delle sostanze è classificata come irritante per il sistema respiratorio. Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Il richiedente ha proposto all'Autorità livelli d'uso delle sostanze in questione. Vista tale proposta, l'Autorità ha considerato sicuri determinati livelli d'uso («livelli considerati dall'Autorità»). Ai fini dei controlli ufficiali lungo la filiera alimentare, è opportuno prevedere determinati requisiti in materia di etichettatura. In particolare, quando i livelli d'uso superano i livelli considerati dall'Autorità, è opportuno prevedere che l'etichetta delle premiscelte e l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contenenti le sostanze in questione contengano determinate informazioni, compreso un riferimento ai livelli considerati dall'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(4):4441.

